

Publicato il 09/06/2023

**N. 01431/2023 REG.PROV.COLL.**

**N. 00547/2023 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 116, comma 4, cod. proc. amm.;  
sul ricorso numero di registro generale 547 del 2023, proposto da  
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Linzola, con  
domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Hoepli n. 3;

***contro***

Comune di Campione d'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Salomoni, con domicilio digitale  
come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in  
Milano, via Caradosso, 8;

***per l'annullamento***

del provvedimento prot. n. -OMISSIS- assunto dal Comune di Campione d'Italia  
sull'istanza di accesso agli atti "ai sensi del Capo V della Legge n. 241/1990, del  
d.lgs. n. 33/2013, e della normativa in materia di accesso agli atti amministrativi",  
presentata dall'ingegner -OMISSIS- -OMISSIS- con p.e.c. trasmessa il giorno  
8.03.2023, provvedimento recante il diniego di ostensione del verbale di  
svolgimento della seduta del C. C. del -OMISSIS-  
e per l'accertamento del diritto del ricorrente

all'integrale accesso ai documenti indicati nell'istanza o, comunque a quelli del procedimento di suo interesse, con il conseguente ordine al Comune di Campione d'Italia di esibire tali documenti e consentire al ricorrente l'estrazione in copia del verbale di svolgimento della seduta del -OMISSIS- e relativi allegati o connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dei Comune di Campione d'Italia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, ex amministratore del Casinò di Campione S.p.A., di cui il Comune di Campione d'Italia è socio unico, ha chiesto l'accesso alla delibera assunta ed al verbale di svolgimento della seduta segreta del Consiglio Comunale di Campione d'Italia svoltasi in data -OMISSIS-, nella

quale è stato assunto l'atto di indirizzo per la partecipazione del Sindaco all'assemblea della società del giorno successivo, dando mandato per la revoca del ricorrente dalla sua carica nella società Casinò di Campione S.p.A.

Avendo l'amministrazione trasmesso al ricorrente solo la deliberazione del consiglio comunale ed avendo respinto l'accesso al brogliaccio della seduta segreta tenuto dal Segretario comunale, ha proposto i seguenti motivi di ricorso.

Violazione e falsa applicazione degli articoli 22, 24 e seguenti della legge n. 241/1990 - Violazione artt. 5 e 5 bis del D. L.gs. n. 33/2013. Eccesso di potere per assenza di motivazione.

La difesa del Comune ha chiesto l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica al controinteressato dott. Stefano Silvestri che è stato nominato dalla Società al posto del ricorrente, come indicato nel ricorso stesso. In udienza il Comune ha aggiunto anche l'eccezione di inammissibilità per mancata notifica del ricorso alla società Casinò di Campione S.p.A.

Alla camera di consiglio del 07 giugno 2023 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è inammissibile.

Secondo l'art. 116 del c.p.a. *“1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato”*.

Dall'esame degli atti risulta che il ricorrente ha chiesto l'accesso al verbale della seduta del Consiglio comunale di Campione d'Italia del -OMISSIS- avente all'O.d.G. *“Atto di indirizzo in merito all'O.d.G. dell'assemblea della società Casinò di Campione s.p.a. in riferimento al collocamento in quiescenza di un membro del CDA”*.

Poiché destinataria della deliberazione è in via immediata e diretta la società Casinò di Campione s.p.a., chiamata ad attuare l'atto di indirizzo del consiglio comunale, essa è la controinteressata diretta all'accoglimento del ricorso alla quale il ricorso andava notificato a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 116 c.p.a.

3. In definitiva quindi il ricorso va dichiarato inammissibile per la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del controinteressato.

4. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente ed i controinteressati.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore

Mauro Gatti, Consigliere

L'ESTENSORE  
Alberto Di Mario

IL PRESIDENTE  
Antonio Vinciguerra

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.